**A.S. 1870**

**EMENDAMENTO**

Il relatore formula richiesta di ritiro dei seguenti suoi emendamenti:

5.7

5.8

5.37

6.2

6.21

6.34

6.35

6. XX

IL RELATORE

**A.S. 1870**

**EMENDAMENTO**

**Articolo 2**

*Sostituire il comma 1) lettera b) con il seguente:*

b) riconoscere e favorire l’iniziativa economica privata il cui svolgimento, secondo le finalità e i limiti di cui alla presente legge, può concorrere ad elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali;

IL RELATORE

**A.S. 1870**

**EMENDAMENTO**

**Articolo 5**

*Sopprimere al comma 1 la lettera d)*

IL RELATORE

**A.S. 1870**

**EMENDAMENTO**

**Articolo 5**

*Sostituire il comma 1) lettera e) con il seguente:*

*e)* revisione del sistema dei centri di servizio per il volontariato, di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, prevedendo:

1) che alla loro costituzione possano concorrere gli enti del Terzo settore di cui all’articolo 1, comma 1, con esclusione di quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, assumendo la personalità giuridica e una delle forme giuridiche previste per gli enti del Terzo settore;

2) che la loro costituzione sia finalizzata a fornire supporto tecnico, formativo e informativo per promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari nei diversi enti del Terzo settore;

3) il loro accreditamento e il loro finanziamento stabile, attraverso un programma triennale, con le risorse previste dall’articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e che, qualora gli stessi utilizzino risorse diverse, le medesime siano comprese in una contabilità separata;

4) il libero ingresso nella base sociale e criteri democratici per il funzionamento dell’organo assembleare, con l’attribuzione della maggioranza assoluta dei voti nell’assemblea alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266;

5) forme di incompatibilitàper i soggetti titolari di ruoli di direzione o di rappresentanza esterna;

6) che gli stessi non possano procedere ad erogazioni dirette in denaro ovvero a cessioni a titolo gratuito di beni mobili o immobili a beneficio degli enti del Terzo settore;

*e-bis*) revisione dell’attività di programmazione e controllo dell’attività e della gestione dei centri di servizio per il volontariato, svolta mediante organismi regionali o sovra-regionali, tra loro coordinati sul piano nazionale, prevedendo:

1) che tali organismi, in applicazione di criteri definiti sul piano nazionale, provvedano alla programmazione del numero e della collocazione dei centri di servizio, al loro accreditamento e alla verifica periodica del mantenimento dei requisiti, anche sotto il profilo della qualità dei servizi dagli stessi erogati, nonché all’attribuzione delle risorse finanziarie anche in applicazione di elementi di perequazione territoriale;

2) che alla costituzione di tali organismi si provveda con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, secondo criteri di efficienza e di contenimento dei costi di funzionamento da porre a carico delle risorse di cui all’articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, con l’eccezione di eventuali emolumenti previsti per gli amministratori e i dirigenti i cui oneri saranno posti a carico, in maniera aggiuntiva, delle fondazioni bancarie finanziatrici.

IL RELATORE

**A.S. 1870**

**EMENDAMENTO**

**Articolo 5**

*Sostituire il comma 1) lettera f) con il seguente:*

*f)* superamento del sistema degli Osservatori nazionali per il volontariato e per l'associazionismo di promozione sociale, attraverso la istituzione del Consiglio nazionale del Terzo settore, quale organismo unitario di consultazione degli enti di Terzo settore a livello nazionale, la cui composizione valorizzi il ruolo delle reti associative di secondo livello di cui all’articolo 4, comma 1, lettera *n)*;

IL RELATORE

**A.S. 1870**

**EMENDAMENTO**

**Articolo 6**

*Sostituire il comma 1) lettera a) con il seguente:*

*a)* qualificazione dell’impresa sociale quale organizzazione privata che svolge attività d’impresa per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, destina i propri utili prioritariamente allo svolgimento delle attività statutarie nei limiti di cui alla lettera *d)*, adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti, favorisce il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività e quindi rientra nel complesso degli enti del Terzo settore;

IL RELATORE

**A.S. 1870**

**EMENDAMENTO**

**Articolo 6**

*Sostituire il comma 1) lettera b) con il seguente:*

*b)* individuazione dei settori in cui può essere svolta l’attività d’impresa di cui alla lettera *a)*, all’interno delle attività di interesse generale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera *b)*;

IL RELATORE

**A.S. 1870**

**EMENDAMENTO**

**Articolo 6**

*Sostituire il comma 1) lettera d) con il seguente:*

*d)* previsione di forme di remunerazione del capitale sociale che assicurino la prevalente destinazione degli utili allo svolgimento delle attività statutarie, da assoggettare a condizioni e limiti massimi in analogia con quanto disposto per le cooperative a mutualità prevalente e previsione del divieto di ripartire eventuali avanzi di gestione per gli enti per i quali tale possibilità è esclusa per legge, anche qualora assumano la qualificazione di impresa sociale;

IL RELATORE

**A.S. 1870**

**EMENDAMENTO**

**Articolo 6**

*Aggiungere al comma 1 lettera d) la seguente lettera:*

d-bis) previsione per l’organizzazione che esercita l’impresa sociale dell’obbligo di redigere il bilancio ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile;

IL RELATORE

**A.S. 1870**

**EMENDAMENTO**

**Articolo 6**

*Sostituire il comma 1) lettera f) con il seguente:*

*f)* ridefinizione delle categorie di lavoratori svantaggiati tenendo conto delle nuove forme di esclusione sociale, anche con riferimento ai princìpi di pari opportunità e non discriminazione di cui alla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea, prevedendo una graduazione dei benefici finalizzata a favorire le categorie maggiormente svantaggiate e in coerenza con la definizione di lavoratore svantaggiato di cui all’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381;

IL RELATORE

**A.S. 1870**

**EMENDAMENTO**

**Articolo 7**

*Sostituire al comma 1) le parole “le strutture di cui all’articolo 5 comma 1,” con le seguenti:*

“l’organismo di cui all’articolo 5 comma 1,”

IL RELATORE

**EMENDAMENTO**

**Articolo 7**

*Sopprimere al comma 1) le parole:*

“, e informa delle attività svolte i soggetti di volta in volta interessati”

IL RELATORE

**A.S. 1870**

**EMENDAMENTO**

**Articolo 7**

*Sostituire al comma 2) le parole “con gli organismi maggiormente rappresentativi degli enti stessi” con le seguenti:*

“con le reti associative nazionali di cui all’articolo 4, comma 1, lettera *n)*”

IL RELATORE

**A.S. 1870**

**EMENDAMENTO**

**Articolo 7**

*Sostituire al comma 3) le parole “sentiti gli organismi maggiormente rappresentativi del Terzo settore” con le seguenti:*

“sentito l’organismo di cui all’articolo 5 comma 1 lettera *f)*”

IL RELATORE

**A.S. 1870**

**EMENDAMENTO**

**Articolo 7**

*Aggiungere al comma 3) il seguente comma:*

3-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla completa attuazione della presente legge, sono definiti i termini e le modalità per il concreto esercizio della vigilanza, del monitoraggio e del controllo di cui al presente articolo.

IL RELATORE